



Decreto Dirigenziale n. 341 del 20/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

DLGS N 152/2006 - ART 208 - DGR N 81/2015 - DITTA NONFERMET SRL -
AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO
IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI, DA UBICARSI NEL COMUNE DI DRAGONI (CE)

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 81 del 9/03/2015, pubblicata sul BURC n. 20 del 23 marzo 2015, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del precitato decreto;
- la ditta NONFERMET SRL, con sede legale in Ailano (CE), alla via Roma, P.IVA 03842130613 iscritta alla CCIAA di Caserta al n. REA 277185 a far data dal 20/11/2012, legalmente rappresentata da Clemann Sara nata a Uster (Svizzera) il 17/04/1975, C.F. CLMSRA75D57Z133Q, ha presentato istanza, acquisita al protocollo regionale n. 0794011 del 24/11/2014 e successivamente integrata con note prott. nn. 0069160 del 02/02/2015, 0333720 del 14/05/2015, 0633779 del 23/09/2015, 0104568 del 15/02/2016, 0357774 del 24/05/2016, 0371489 del 31/05/2016 per l'approvazione del progetto e autorizzazione all'esercizio di un nuovo impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Dragoni (CE) in loc. Ponte Margherita, su un'area di ca. mq. 560 identificata catastalmente al NCT del medesimo Comune al Foglio 8 Particella 4 sub 3-4, Zona D2;
- il titolo di disponibilità dell'area è costituito da un contratto di locazione stipulato con Ottaviani Daniela nata a Roma il 19/08/1960 e res. in Piedimonte Matese (CE) alla via Matese C.F. TTVDNL60M59H501A e Ottaviani Sandro nato a Roma il 13/05/1957 e res. in Alife (CE) alla via Varanelle n.1 C.F. TTVSDR57E13H501M, con inizio dal 01/10/2014 e scadenza 30/09/2020, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Piedimonte Matese - al n. 623 del 15/10/2014, e successiva integrazione registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Piedimonte Matese - al n. 915 del 23/04/2015, con la quale è stata prolungata la durata del contratto di locazione fino a 10 anni a decorrere dal 01/10/2014 fino al 01/10/2024. Pertanto l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo inferiore di 1 anno alla scadenza del contratto di locazione, ai sensi del punto 3.3 della DGR 81/2015.

Preso atto che la CdS nella seduta del 26/05/2016, il cui verbale si richiama acquisito al prot. regionale n. 0364500 del 27/05/2016, a conclusione dei lavori, sulla scorta dei pareri espressi, considerando acquisito, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90, l'assenso degli Enti regolarmente convocati ma risultati assenti, che non hanno espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla ditta, con la prescrizione di fornire una nuova tabella riepilogativa dei rifiuti per singolo codice CER, nella quale siano indicati i quantitativi giornalieri stoccabili in ogni momento sia di quelli pericolosi che di quelli non pericolosi, concedendo un termine di gg. 10 a far data da oggi per il deposito della stessa alla UOD e a tutti gli Enti di riferimento.

Rilevato che la ditta con nota acquisita al prot. reg. n. 0371489 del 31/05/2016 ha depositato la nuova tabella riepilogativa dei rifiuti per singolo codice CER, nella quale siano indicati i quantitativi giornalieri stoccabili in ogni momento sia di quelli pericolosi che di quelli non pericolosi, provvedendo a trasmetterla a tutti gli Enti di riferimento.

Ritenuto che

- in conformità alle determinazioni della CdS del 26/05/2016, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, sussistono le condizioni per procedere al rilascio in favore della ditta NONFERMET SRL dell'autorizzazione unica, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Dragoni (CE) in loc. Ponte Margherita, su un'area di ca. mq. 560 identificata catastalmente al NCT del medesimo Comune al Foglio 8 Particella 4 sub 3-4, Zona D2;

Dato atto che il presente provvedimento va inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Visti

- il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 81/2015;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, avv. Giuseppe Miniero che ha proposto l'adozione del presente atto

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1. RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. PRENDERE ATTO** delle risultanze della CdS del 26/05/2016, uniformandosi ad esse.
- 3. RILASCIARE** in favore della ditta NONFERMET SRL, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Dragoni (CE) in loc. Ponte Margherita, su un'area di ca. mq. 560 identificata catastalmente al NCT del medesimo Comune al Foglio 8 Particella 4 sub 3-4, Zona D2;
- 4. AUTORIZZARE** la ditta a realizzare l'impianto entro 18 mesi dalla notifica del presente decreto.
- 5. STABILIRE CHE:**
 - la ditta dovrà comunicare alla UOD 52-05-16 e a tutti gli Enti di riferimento la data di inizio e successivamente quella di ultimazione dei lavori, o anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, allegando apposita perizia asseverata, a firma del Direttore dei lavori e/o Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla CdS;
 - prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, la ditta è obbligata a presentare la polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata in favore del Presidente pro tempore della Regione Campania, così come illustrato al punto 5 "Garanzie Finanziarie" della parte quinta della DGRC n. 81/2015;
 - la UOD, acquisite in originale la perizia asseverata e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
 - la durata della autorizzazione unica, ai sensi del punto 3.3 della DGR 81/2015, è stabilita fino al 01/10/2023, a far data dalla sua adozione, per un periodo inferiore di 1 anno alla scadenza del contratto di locazione depositato dalla ditta con durata fino al 01/10/2024;
 - l'autorizzazione unica è rinnovabile in conformità all'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06
 - prima dell'inizio dell'attività devono essere acquisiti dalla ditta, ove necessari, tutti i permessi, le autorizzazioni e le concessioni di legge;
 - la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
 - nell'impianto può essere svolta attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante la sola operazione di messa in riserva (R13);
 - l'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché sulla base delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato;

- allo scadere della gestione, la ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area così come specificato nel progetto di dismissione e ripristino ambientale approvato e con l'impiego di specifiche tecniche di ingegneria ambientale al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
- per le emissioni in atmosfera, nella Relazione Tecnica è riportato che l'attività svolta dalla ditta non comporta emissioni in atmosfera;
- per l'impatto acustico, nella Relazione Tecnica Acustica a firma dell'ing. Raffaello Sangiovanni è riportato che il sito su cui è inserito l'opificio appartiene alla classe VI (zona esclusivamente industriale) secondo quanto indicato dal piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Dragoni e che l'attività rispetta i limiti della classe di appartenenza.
- la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e le informazioni contenute nel registro sono rese accessibili in qualunque momento alle Autorità di controllo;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- l'attività sarà svolta su un'area utile di ca. mq. 560, come si evince dalla relazione tecnica depositata dalla ditta, per cui ai sensi della DGR 81/2015, in detto impianto non possono essere stoccati, in ogni momento, più di 139/71 tonn. di rifiuti (di cui tonn. 45/575 non pericolosi e tonn. 94/135 pericolosi), nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 183 del D. Lgs. 152/2006.
- la ditta, a seguito dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio, dovrà effettuare l'operazione di messa in riserva R13, secondo le tipologie e i quantitativi di rifiuti riportati nelle seguenti tabelle, pari a 1.800/00 tonn/anno (di cui t/a 650/00 di rifiuti non pericolosi e t/a 1.150/00 di rifiuti pericolosi):

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

CER	DESCRIZIONE	ton/anno	ton/giorno	operazioni
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202	100	3.65	R13
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	150	7.35	R13
160605	Altre batterie ed accumulatori	200	9.80	R13
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	100	19.875	R13
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	100	4.90	R13
Totale		650/00	45/575	

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RIFIUTI PERICOLOSI

CER	Descrizione	ton/anno	ton/giorno	operazioni
160107*	Filtri dell'olio	50	5.76	R13
160601*	Batterie al piombo	150	7.35	R13
160602*	Batterie al nichel cadmio	150	7.35	R13
160603*	Batterie contenenti mercurio	150	7.35	R13
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	100	16.30	R13
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	100	3.65	R13
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	100	19.875	R13
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	150	12	R13

170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	100	9.60	R13
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601 , 160602, 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	100	4.90	R13
Totale		1.150/00	94/135	

7. OBBLIGARE LA DITTA A:

- 7.1 per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella relazione tecnica e nella documentazione agli atti e a conferma ed integrazione di quanto dichiarato dall'istante, l'esercizio dell'attività è assoggettato a tutte le prescrizioni previste dalla DGR n. 81/2015, con particolare riferimento alle dotazioni minime per l'impianto, alle modalità di stoccaggio, alla bonifica dei contenitori e ai criteri di gestione;
- 7.2 devono essere mantenute in efficienza, nel tempo, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- 7.3 il capannone per lo stoccaggio deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 7.4 deve essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 smi;
- 7.5 i rifiuti non pericolosi originati dall'attività devono essere assoggettati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt.188-188bis-188ter- 189 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 7.6 il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 lettera bb) punti da 1) a 5) del D. Lgs. 152/2006;
- 7.7 l'impianto dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
- 7.8 il presente provvedimento sarà oggetto di riesame, da parte della scrivente UOD, qualora si dovessero prevedere modifiche sostanziali rispetto al presente provvedimento;
- 7.9 il presente decreto (anche in copia), corredato di copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione, deve essere sempre custodita durante lo svolgimento dell'attività, presso l'impianto di che trattasi e resa accessibile in qualunque momento all'Autorità di controllo.

8. PRENDERE ATTO della nomina a Responsabile Tecnico dell'impianto, nella persona del sig. Marinelli Nicola nato a San Potito Sannitico (CE) il 13/09/1962.

9. PRECISARE CHE:

- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, del Direttore Tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

10. NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta NONFERMET SRL.

11. **INVIARE** copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza a: Sindaco del Comune di Dragoni (CE), ASL/CE UOPC di Alife (CE), ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, Provincia di Caserta.
12. **INVIARE** copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 212 del DLgs 152/2006, all'Albo nazionale dei gestori ambientali - sezione regionale della Campania presso la Camera di Commercio di Napoli.
13. **INVIARE** copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania.
14. **INVIARE** copia del presente provvedimento, per via telematica, all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del DLgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Michele Palmieri
(F.to)